

COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 155

Del 18/02/2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZI DISTRETTUALI

Proposta n. X del XXXXXXXXXX

OGGETTO : Distretto Sociale: Procedura Telematica Aperta Per Affidamento Servizio Di Sportello Psicologico Del Distretto Socio Sanitario N°5 Finalese Presso I Comuni Capofila Degli A.t.s 20-21-22 (Ioano – Pietra Ligure – Finale Ligure) – Periodo Aprile 2025/marzo 2026 Con Possibilità Di Rinnovo Per Un Ulteriore Anno E Proroga Tecnica – Modifica Al Capitolato D'appalto Ed Impegno Di Spesa Per Contributo Anac.

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0010194/2025 del 19/02/2025

Tipo	Anno Comp.	Capitolo	V Livello	Accertamento/ Impegno	Importo
I	2025	12051.03.09387000	U.1.03.02.11.002	522 / 2025	250,00
V	2024	12051.03.09387000	U.1.03.02.11.002	3241 / 2024	-35,00

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,

Data esecutività: 18/02/2025

DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Selene Preve / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°5 FINALESE/ATS – COMUNE FINALE LIGURE (PRESSO I COMUNI CAPOFILA DEGLI ATS 20/21/22)- PERIODO APRILE 2025 /MARZO 2026, RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO E PROROGA TECNICA- CIG _____

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di sportello psicologico con attività di prevenzione e di sostegno psicologico e sociale per i nuclei familiari a rischio che avrà luogo presso gli A.T.S. 20-21-22 facenti capo al Distretto Sociosanitario n°5 Finalese/ATS.

Il servizio in oggetto trova specifica descrizione in termini di oggetto, finalità, destinatari e programmazione nel successivo articolo 5 del presente Capitolato. L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO L'appalto dei servizi in oggetto ha durata annuale dalla data di aggiudicazione, periodo presumibile Aprile 2025/ Marzo 2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. L'aggiudicatario garantisce il servizio fino al termine della procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, con riconoscimento, da parte del Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure, del medesimo corrispettivo/ contributo economico ridotto in proporzione alla durata della proroga tecnica. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Soggetto Attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale. L'aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta nell'ambito della presente procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio in oggetto i soggetti del terzo settore così come definiti all'art. 4 dal vigente Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa di attuazione, anche appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 36/2023.

Il candidato deve necessariamente essere iscritto ed abilitato sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.area.regione.lombardia.it, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I candidati, rientranti tra i soggetti sopra ammessi a presentare offerta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'offerta:

1) Requisiti di ordine generale: a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici come previsto dall'art. 91 comma 3 lett.a) del D.Lgs n. 36/2023; si precisa che le dichiarazioni relative agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 rese dal legale rappresentante, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 5 dell'art 94 del D.Lgs 36/2023 (vedi DGUE). In caso di cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta tecnica, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dovranno essere rese anche in riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'operatore

economico cedente/locatore, incorporato o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta tecnica ed ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente;

b) non deve sussistere la condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti generali devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lettere b),c),d),e),f) i requisiti generali devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

2) Requisiti di idoneità professionale:

a) (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara;

b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;

c) (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b),c),d)e f), i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) possesso di un fatturato minimo annuo "generale" pari almeno ad € 140.000,00, al netto dell'IVA, conseguito nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Ai sensi dell'art. 100 comma 11, secondo il D.Lgs 36/2023, la Stazione appaltante dà atto che il suddetto fatturato globale -non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura- è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto per la misura minima del 60% dalla mandataria/consorziate principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziate/e.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b),c),d)e f) i requisiti di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio.

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Tenuto conto del contesto professionale di riferimento, della complessità e delle peculiarità proprie di ciascun A.T.S. 20 Loano, 21 Pietra Ligure e 22 Finale Ligure appartenenti a questo Distretto Sociosanitario n°5 Finalese/ATS potranno partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti che intendano avvalersi di operatori che siano in possesso del Diploma di Laurea specialistica, ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi della legislazione vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento di studi

di cui al D.M. 03,11,1999, n°509 e relativa Iscrizione all'Albo Professionale Psicologi SEZIONE A.

L'Ente appaltante procederà all'acquisizione dei documenti probatori dei requisiti di partecipazione con le modalità di legge.

ART. 4 - VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata contrattuale per il periodo aprile 2025-marzo 2026, comprensivo di tutte le spese ed i costi dei servizi oggetto d'appalto resi dal soggetto attuatore ammonta ad € 52.142,85 + IVA 5% per complessivi € 54.750,00 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno pari a € 69.523,81 oltre IVA 5% e per complessivi € 121.666,65 oltre iva 5% e per un totale di € 127.750,00. Tale importo è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'eventuale proroga tecnica nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto è stimata in ulteriori € 34.761,90 oltre IVA 5% e per complessivi € 36.500,00=. Il valore totale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ammonta ad € 156.428,55 oltre iva 5% pari a complessivi € 164.250,00=.

ART. 5 - OGGETTO, FINALITA' E DESTINATARI DEI SERVIZI

Lo Sportello Psicologico del Distretto Socio Sanitario n° 5 Finalese/ATS prevede la realizzazione di n° 3 sportelli distinti, uno per ciascuno degli A.T.S. di cui sopra, per n° 11 ore settimanali a sportello per un totale di n° 572 ore annuali per ciascuno sportello e rispettivamente 1716 ore complessive annue. Per la realizzazione del suddetto sportello psicologico, come sopra articolato, è richiesta la specifica competenza professionale che sinteticamente si esplica in:

- A) Consulenze psicologico-cliniche da realizzarsi prevalentemente nei confronti di minori e famiglie (indagine psico-diagnostica sui minori e loro famiglie sostegno al nucleo) individuando i casi da segnalare ai competenti servizi ASL per la diagnosi, valutazione funzionale e terapie specifiche;
- B) Collaborazione con le assistenti sociali dell'equipe degli A.T.S. 20/21/22 nell'inserimento di minori presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- C) Collaborazione con gli Assistenti Sociali degli A.T.S. 20/21/22 nella presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di nuclei familiari con figli minori e alla predisposizione, attuazione e verifica del progetto di intervento psicosociale;
- D) Predisposizione e sottoscrizione di relazioni anche destinate all'autorità giudiziaria;
- E) Collaborazione con il Ser.D e con il CSM e con i Servizi Distrettuali su progetti che riguardano aspetti della genitorialità in soggetti seguiti dai servizi;
- F) Collaborazione per l'elaborazione e la partecipazione a progettazione degli A.T.S. e del Distretto/ATS ed al lavoro di rete con altri soggetti istituzionali e del terzo settore;
- G) Collaborazione al lavoro con gruppi (utenti, famiglie ed operatori) al lavoro di rete e ad eventuali attività di formazione.

ART. 6 - OPERATORI PSICOLOGI

ART. 6.1 – TIPOLOGIA, REQUISITI PROFESSIONALI E QUALIFICA

Per la gestione dei servizi l'aggiudicataria si avvarrà di operatori qualificati e professionalmente formati, con la qualifica di Psicologo, che, oltre ai requisiti previsti per esercitare la professione, deve essere in possesso dell'iscrizione all'Ordine Professionale degli Psicologi - Sezione A.

I profili professionali richiesti per la gestione del Servizio sono i seguenti:

- lavoratore subordinato inquadrato ad un livello non inferiore a quello individuato nelle

tabella dei corrispettivi C.C.N.L. delle Cooperative Sociali vigente (pubblicata sul sito Regione Liguria / cooperazione sociale) vale a dire Psicologo - Cat. E;

- libero professionisti con contratto di collaborazione con il soggetto affidatario, nel rispetto delle tabelle dei corrispettivi previsti dall'Ordine Nazionale degli Psicologi.

ART. 6.2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA SUGLI OPERATORI

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga, manlevando il Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure da ogni obbligo e responsabilità in merito, a:

- garantire agli operatori utilizzati nell'espletamento del servizio oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare nei confronti degli operatori tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia, dalla normativa vigente;
- rispettare, in caso di libero professionisti con contratto di collaborazione, le tabelle dei corrispettivi previsti dall'Ordine Nazionale degli Psicologi in materia di corrispettivi minimi orari.

Ottemperare, verso gli operatori, a tutta la legislazione vigente in materia di contratti di lavoro, oltre che di igiene del lavoro e sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni.

E' fatto divieto di utilizzare più di n.1 psicologo per A.T.S., pertanto il servizio di sportello psicologico non potrà essere esercitato da più di uno psicologo su ogni A.T.S. salvo la fattispecie di temporanea sostituzione.

L'aggiudicataria prescriverà ai propri operatori, sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto vengano a conoscenza in relazione al proprio servizio ed al segreto diretto alla riservatezza degli utenti.

All'atto dell'affidamento del servizio, l'aggiudicataria dovrà consegnare al Comune:

- L'elenco aggiornato di tutti gli operatori impegnati nel servizio in oggetto, indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impiego e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS) (quest'ultimi solo se dovuti) e su richiesta l'esatta indicazione del corrispettivo erogato sia al netto che al lordo dei vari oneri. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 7 giorni all'Amministrazione;

ART. 6.3 - OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori:

- dovranno disporre di tessera di riconoscimento e, in attività di servizio, dovranno essere individuabili;
- sono partecipi della funzione socio-educativa e depositari del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando allo scopo l'orario di lavoro.
- devono rispettare le disposizioni normative e regolamentari inerenti il Servizio assegnato con particolare riferimento:
 - al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

GDPR n. 679 del 27/04/2016 e meglio espresso nel successivo art. 26 del presente capitolato;

- al D.Lgs. 81/2008 “ Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- alle norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato e dalle disposizioni concordate con il Comune;
- devono svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale;
- devono svolgere la propria prestazione uniformandosi alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale ed alle direttive dall'appaltatrice, con particolare riguardo ai rapporti interpersonali fra operatore e utente del servizio;

Quando un operatore si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve comunque le eventuali penalità alla Ditta di cui al successivo art. 19, l'Amministrazione Comunale informerà il soggetto affidatario motivando il richiamo.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più operatori vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; il soggetto affidatario provvede ordinariamente entro 7 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detti operatori, la Ditta affidataria si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta stessa derivanti dal comportamento degli operatori anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque origine all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il Comune.

ART. 6.4 - CONTINUITA' E SOSTITUZIONI

L'aggiudicataria si impegna ad adibire ai servizi i medesimi operatori, opportunamente approvati dal Comune, in un ottica di continuità delle presenze, delle prestazioni e del rapporto operatore-utenti. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, degli operatori, con altri di pari professionalità e titoli di studio in base ai requisiti richiesti dal presente Capitolato. Ogni cambiamento o sostituzione dovrà essere prontamente comunicato all'Amministrazione Comunale, insieme alle generalità, ai requisiti professionali e i titoli posseduti del nuovo operatore, che dovranno corrispondere a quanto previsto dall'articolo 7.1 del presente capitolato, nonché l'esatta indicazione del corrispettivo erogato sia al netto che al lordo dei vari oneri. L'aggiudicataria altresì è tenuta a sostituire gli operatori che a insindacabile giudizio del Comune dovesse risultare non idonei allo svolgimento dei servizi del presente capitolato. Nel caso in cui la sostituzione comporti una variazione l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dei nominativi del personale entro 10 giorni dalla sostituzione. Ad ogni inserimento l'amministrazione comunale, esprimerà parere motivato di idoneità.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per partecipare alla gara i concorrenti sono chiamati a redigere apposito elaborato progettuale (massimo 20 facciate su formato A4, vale a dire massimo 10 pagine) esclusi eventuali allegati ritenuti utili a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso (massimo 4 facciate su formato A4, vale a dire massimo 2 pagine). Il progetto ivi

relativo dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile riconduzione ad ogni voce prevista. Il progetto deve inoltre mettere in particolare evidenza:

- articolazione dei compiti, esperienza e formazione degli Psicologi;
- conoscenze e modalità di relazione con il territorio inteso come conoscenza del territorio e delle sue risorse, nonché le modalità di coordinamento con i servizi territoriali, le scuole e le famiglie dei minori;
- definizione di standard di qualità del servizio, specificando metodi e strumenti di rapporto con il Comune;
- numero, qualifica ed esperienza degli operatori che si intende impiegare nel servizio;
- attività di formazione ed aggiornamento, con specificazione della qualità e quantità dei corsi previsti per la durata dell'appalto;
- modalità di contenimento del turn-over;
- organizzazione e caratteristiche di eventuali attività aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio, ivi compresa la messa a disposizione a proprio carico di strumentazioni ed attrezzature per le attività.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti elementi:

PROGETTO TECNICO QUALITATIVO massimo 80 punti

di cui:

1) PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO	max punti 50
a. Completezza dell'articolazione del progetto e coerenza con gli obiettivi e gli scopi del Servizio	max punti 25
b. Contenuti tecnici e metodologi specificando in particolare:	max punti 25
<ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione del personale (tempi, sostituzioni) per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti e contenimento del turn-over 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento e dimostrazione di conoscenza dello stesso 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità del servizio, proposte ed opzioni per garantire orari flessibili del personale impiegato che possa rispondere efficacemente alle esigenze della fascia di utenza in oggetto, nonché agli eventuali stati di emergenza che si possono presentare a seguito di richieste dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. 	max punti 10
<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti proposti per rilevare gli standard di qualità del Servizio e metodo operativo per la comunicazione ed il rapporto con il Distretto Sociale-Comune Finale Ligure 	max punti 5
2) ASPETTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO	max punti 25
<ul style="list-style-type: none"> • Attività e risorse aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio compresa la messa a disposizione di strumentazioni e attrezzature nonché di idoneo coordinamento del Servizio di cui sopra 	max punti 10
<ul style="list-style-type: none"> • caratteri innovativi del progetto declinati in ambito 	max punti 15

organizzativo, metodologico e strumentale	
3) INIZIATIVE DI FORMAZIONE DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL PROSSIMO TRIENNIO (Saranno valutati solo corsi di formazione attinenti alle aree di interesse del presente Capitolato).	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> Formazione annuale per ciascuno Psicologo con attività organizzate in proprio con almeno 5 ore 	Punti 2
<ul style="list-style-type: none"> Formazione annuale per ciascuno Psicologo con attività di formazione organizzate da altri enti di almeno 15 ore 	Punti 3

Non saranno ritenute idonee ai sensi dell'art. 108 co. 7 del Codice dei Contratti le offerte che nel progetto tecnico qualitativo non abbiano raggiunto un minimo di 45 punti su 70 e, pertanto il concorrente verrà escluso e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.

Verrà data immediata comunicazione, ai concorrenti esclusi dalla gara per la suddetta motivazione, tramite avviso sul sito del Comune di Finale Ligure – profilo committenza (sezione ALBO PRETORIO ON-LINE / esiti bandi di gara) nonché al recapito utile indicato dalle Ditte per le comunicazioni.

PREZZO

massimo 20 punti

Offerta economica: punteggio massimo attribuibile punti 20.

L'offerta economica, da formularsi al ribasso sull'importo a base di gara, dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo sosterrà per l'esecuzione del Servizio, come previsto dal presente capitolato tenendo in considerazione le strutture e le attrezzature che il Comune mette a disposizione per l'espletamento del Servizio medesimo.

Il prezzo dovrà essere indicato I.V.A. esclusa.

All'assegnazione del punteggio relativo al prezzo, si procederà in seduta pubblica, successivamente alla valutazione e attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica-qualitativa. Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la Formula del Prezzo Minimo proposta da SINTEL tra le formule di attribuzione del punteggio economico indicate nello specifico manuale di supporto alla Stazione appaltante.

La formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata (cioè quella con il maggior ribasso) ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara. Trattandosi di procedura per valore economico al ribasso, la formula applicata è la seguente:

$$PE = \frac{P_{max} \times P_{min}}{P_o}$$

Si arrotonda alla seconda cifra decimale.

Dove:

- PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;

- PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 30);
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 110, commi 3 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, oltre che al rispetto degli obblighi previsti dalle altre clausole del presente capitolato, a:

- svolgere le attività di sua competenza secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal presente capitolato, oltre che dal bando-disciplinare di gara e dal progetto tecnico presentato;
- garantire la continuità dei servizi provvedendo alle opportune ed immediate sostituzioni degli operatori per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che a giudizio dell'Ente dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni. Non è ammessa interruzione del servizio. Le sostituzioni degli operatori preposto ai servizi, per malattia o per altra causa, dovranno essere effettuate dalla Ditta aggiudicataria sin dal primo giorno di assenza, con oneri a proprio carico e con operatori in possesso dei medesimi requisiti professionali e titoli di studio richiesti dal presente Capitolato;
- garantire, per quanto compatibile con le esigenze organizzative e gestionali, la continuità educativa e del rapporto operatore-utenti mediante l'impiego degli stessi operatori presso il medesimo A.T.S., continuativamente nel tempo;
- indicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Referente locale responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- effettuare comunicazione tempestiva a mezzo PEC, qualora si verificano delle variazioni al servizio in oggetto, al Dirigente Area 2 ed all'Ufficio Distretto Sociale n.5/ATS del Comune di Finale Ligure, ai fini dei consequenziali adempimenti autorizzativi;
- garantire, con riferimento alla D.G.R. 535/2015 che gli operatori (eventualmente utilizzati) non abbiano a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Si precisa inoltre che:
 - in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia

stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia;

▪ ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra. Il personale in quanto “operante in attività di pubblico interesse”, ha il divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

ART. 10 - NATURA DEL RAPPORTO

I Servizi vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante operatori e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.

La gestione viene assunta dal soggetto aggiudicatario in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure in ordine alle risultanze economiche della propria attività economica, né alle proprie responsabilità. L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi, nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del Servizio, così come previsto dal presente Capitolato.

Art. 11 - PAGAMENTI

L'affidataria dovrà provvedere ad emettere, nei confronti del Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure per il servizio di cui al presente capitolato, fatture posticipate con cadenza mensile, corredate da idonea documentazione atta a dimostrare come il Servizio sia stato svolto (indicazione delle ore mensili prestate, ecc.).

Al pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture previa verifica sulla regolarità della prestazione, della regolarità contributiva dell'aggiudicataria e di quanto definito all'art. 15 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture e delle rendicontazioni, l'aggiudicataria non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.

Il mancato rispetto di ogni obbligo retributivo o contributivo formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca all'affidataria alcun diritto per il ritardato pagamento.

Con il corrispettivo, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i costi che l'aggiudicataria sosterrà per il corretto espletamento dei servizi.

Art. 12 - QUINTO D'OBBLIGO

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporne al Soggetto aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Il Soggetto aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, purché non

mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Possono essere proposte variazioni o modifiche al contratto dal Soggetto Attuatore, tuttavia queste devono essere obbligatoriamente e preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali senza approvazione dell'Amministrazione Comunale, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento del servizio. Con riferimento agli oneri prescritti dal presente capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicataria ha l'obbligo di attivare presso primarie imprese di assicurazione idonee coperture assicurative e di produrre all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze. L'aggiudicataria si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza del servizio e si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni intercorsa variazione, producendo la necessaria documentazione. A tal fine, le polizze dovranno prevedere l'impegno dell'impresa di assicurazione, mediante clausola esplicita o apposita appendice, a:

- non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- comunicare all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l'eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
- indirizzare l'avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Si precisa che i rischi non coperti dalle polizze, i maggiori danni non coperti dalle stesse, gli eventuali deducibili (scoperti e franchigie) si intendono a carico dell'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria disponga di polizze, stipulate in precedenza, contratte per il complesso delle proprie attività, conformi a quanto prescritto dal presente capitolato, potrà ottemperare agli obblighi prescritti presentando idonea documentazione da cui risulti inequivocabilmente la sussistenza di tutti i requisiti e le caratteristiche richieste, comprovando per altro che l'importo è destinato anche alla copertura del presente affidamento.

In particolare, l'aggiudicataria è obbligata a garantire, con oneri a suo carico, le seguenti coperture assicurative, da mantenere attive per tutta la durata del rapporto:

1) Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (Polizza RCT), con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività, le responsabilità, gli obblighi e le incombenze a carico dell'aggiudicataria derivanti dal capitolato, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto da parte dell'impresa di assicurazione;

- l'assicurazione deve essere valida per tutti i danni cagionati a terzi, compresa la responsabilità derivante dalla concessione, custodia, manutenzione e gestione degli spazi assegnati per le attività, con espressa conferma di copertura anche in occasione di attività che dovessero svolgersi fuori dagli spazi assegnati per iniziative, manifestazioni, viaggi, visite e gite in Italia e all'estero;
- il massimale per sinistro non deve essere inferiore a Euro 2.500.000 (unico);
- l'assicurazione deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni particolari:
 - tutti gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro, ad eccezione delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza o ad esso assimilabile con l'aggiudicataria, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - responsabilità civile derivante dalla conduzione e/o custodia dei beni immobili e mobili oggetto di concessione temporanea;
 - responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite di risarcimento non inferiore a Euro 150.000 [limite di risarcimento da valutare/confermare in base alla presenza di edifici/strutture adiacenti al fabbricato] per sinistro; la presente garanzia è assicurabile, a scelta dell'aggiudicataria, anche mediante polizza incendio e altri rischi, con l'attivazione della garanzia di ricorso terzi/vicini;
 - responsabilità civile per danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
 - responsabilità civile per danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dell'attività assicurata;
 - responsabilità civile per danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata;
 - responsabilità civile personale dei dipendenti, dei parasubordinati, collaboratori e di tutte le persone del cui operato l'aggiudicataria si avvale per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle proprie mansioni ed attività;
 - responsabilità per cose in consegna e custodia;
 - responsabilità civile personale degli utenti del servizio per danni cagionati a terzi e danni cagionati ad altri utenti del servizio, durante lo svolgimento delle attività e la fruizione del servizio.

2) Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), ai sensi del:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
- del Codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub a) e b), con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività, le responsabilità, gli obblighi e le incombenze a carico dell'aggiudicataria derivanti dal capitolato, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto da parte dell'impresa di assicurazione;
 - il massimale per sinistro deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'aggiudicataria, con massimale per singolo prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 2.500.000,00;
 - espressa estensione della copertura alla rivalsa INAIL, INPS e altri enti previdenziali.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel Servizio e libera sin da ora il Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da oggi altro danno che possa derivare dall'espletamento del Servizio.

Art. 14 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'Aggiudicataria:

- le imposte e le tasse derivanti dall'appalto;
- il possesso di eventuali licenze e di permessi nonché l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme vigenti durante il periodo di durata dell'appalto;
- ogni spesa inerente il personale addetto ai servizi oggetto d'appalto;
- le spese di assicurazione;
- tutte le spese relative al contratto, senza diritti di rivalsa;
- l'assunzione del rischio completo e incondizionato dell'esecuzione del servizio;
- la comunicazione tempestiva e per iscritto relativa ad ogni qualsivoglia inconveniente, di qualsiasi portata, pregiudizievole per il buon andamento del servizio.

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.10, il Soggetto aggiudicatario si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il Soggetto aggiudicatario provvede a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n.136/10, pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 – COMUNICAZIONI

Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Soggetto Attuatore, quest'ultima deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. Il Soggetto aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

ART. 17 - VERIFICHE, CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo, sul Servizio affidato, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico presentato, sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sulla qualità e continuità delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni

normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono alla Ditta affidataria dal presente appalto, nonché in generale del rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti.

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione, i chiarimenti e la documentazione necessari. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del Soggetto aggiudicatario un apposito registro. Per ciascuna verifica verrà redatto apposito verbale.

Qualora il Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure riscontrasse omissioni o inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC.

ART. 18 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto all'affidataria ed agli operatori impiegati nei Servizi di richiedere agli utenti, somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto d'appalto. E' fatto divieto di impiegare personale acquisito tramite intermediazione e interposizione per le prestazioni relative al presente affidamento.

E' fatto altresì divieto al soggetto affidatario, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano come conseguenza al Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

ART. 19 – PENALITA'

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere eseguiti secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC indirizzata al legale rappresentante del Soggetto Aggiudicatario che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Comunale nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza si applicheranno le penali di seguito esposte:

Per ogni giorno di mancato servizio	€ 200,00 (Euro duecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	€ 150,00 (Euro centocinquanta/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure in esecuzione del presente capitolato.	€ 100,00 (Euro cento/00)

Ad insindacabile facoltà del Committente, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) previa emissione da parte dell'Aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale, e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, la quale deve essere prontamente reintegrata entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Per il ritardato pagamento, l'aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e quindi triplicate.

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, con semplice obbligo di comunicazione scritta, con l'incameramento della cauzione a titolo di penale e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

Art. 20 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Soggetto Attuatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Soggetto aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone, il Soggetto aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto. Si applica in ogni caso l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 21 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ferme restando la disciplina di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;
- Mancata costituzione della garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- motivi di pubblico interesse;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- eventuali deficienze o negligenze nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure, il servizio stesso;
- qualora questa si renda colpevole di frodi;
- cessione, interruzione o sospensione totale o parziale del contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- altre fattispecie ed inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- intervento di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito

morale richiesto dal citato art. 94 o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolto di pieno diritto il presente contratto;

- ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- mancato rispetto in qualsiasi modo degli obblighi assunti con il presente capitolato. La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto, della cui emissione è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. La risoluzione opera dal momento della comunicazione all'affidatario. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'Amministrazione Comunale si riserva infatti la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario. L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo quanto dispone l'art. 1672 del c.c., in tal caso sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-bis e 4-ter, e 92 co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta al Soggetto Attuatore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione. In caso di recesso, il Soggetto Attuatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione Comunale, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, in caso di recesso ai sensi del già menzionato articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario

in sede in offerta. Il Soggetto Attuatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria") per un importo di € 3.000,00, pari al 2% del valore del contratto d'appalto di cui all'oggetto e costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a scelta dell'appaltatore, essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di Associazione Temporanea di Imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le associate. Ai sensi dell'art. 106, comma 3 D.Lgs. 36/2023, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 117 e 118 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario. Si fa tuttavia eccezione al suddetto disposto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalle norme europee, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle riduzioni sull'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023; per fruire di dette riduzioni il concorrente deve allegare alla garanzia certificato in originale o copia firmata dal legale rappresentante corredata dal fotocopia del documento di identità dello stesso, ovvero dichiarazione che ne indichi esplicitamente il possesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dello stesso art. 106, comma 10, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione stessa. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare una "garanzia definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Fanno carico al Soggetto Attuatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, spese contrattuali, registrazioni e diritti di segreteria sono a completo carico del soggetto attuatore.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie sull'applicazione delle norme previste dal Presente Capitolato, che non possano essere risolte in via bonaria fra le parti, saranno devolute al Foro di Savona.

ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Finale Ligure (CF:00318330099) avente sede in Finale Ligure, Via Pertica 29 - email: info@comunefinaleligure.it – PEC: comunefinaleligure@legalmail.it .

Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardanti le imprese interessate/l'aggiudicatario, è finalizzato:

- alla gestione delle procedure di gare di appalto/procedure negoziate/affidamenti diretti per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali le imprese interessate hanno deciso spontaneamente di partecipare;
- in caso di aggiudicazione, all'instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con il Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure;
- agli adempimenti amministrativo-contabili, di sicurezza previsti da una norma di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il trattamento è lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di misure contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e regionale, allo svolgimento di una funzione istituzionale, per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR). Per quanto concerne i dati relativi a condanne penali o misure di sicurezza penali, il trattamento è lecito in quanto consentito da una norma di legge in materia di accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto (art. 2 octies, par.3, lett. i) D.lgs. 196/2003; artt. 95 e 96 del D. Lgs. 36/2023 "Codice degli Appalti").

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso, all'Autorità Nazionale Anticorruzione o altre Autorità Pubbliche o Autorità Giudiziarie.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell'Ente la richiesta/domanda presentata o il diritto esercitato. In assenza vi sarà l'impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie, dar corso al contratto o alla richiesta o diritto esercitato. L'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a

disposizione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Privacy.
Inoltre, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>).

Il Soggetto Attuatore si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale Responsabile del trattamento dei dati dei destinatari del servizio in appalto ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal Distretto Sociale-Comune di Finale Ligure oltre che la normativa specifica in materia di protezione dei dati prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.

Il concorrente dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comunicare l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili oltre che prevedere una formazione e istruzione in materia di privacy di tutto il personale operante nel servizio in appalto che avrà accesso ai dati personali.

Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA FINALE

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa di legge ed ai regolamenti vigenti in materia, i quali devono essere osservati dall'aggiudicataria.